



Regolamento 1169/2011

Afro Ambanelli




Ambito di applicazione

- ▶ 3. Il presente regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in **tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori**. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività.
- ▶ Il presente regolamento si applica ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio di Stati membri cui si applica il trattato.




Attuale situazione normativa

- ▶ Regolamento 1169/2011
 - ▶ Decreto Legislativo 109/92 (?)
 - ▶ Norme specifiche
- 



Principi che disciplinano le informazioni obbligatorie sugli alimenti


- ▶ 1. Le eventuali informazioni obbligatorie sugli alimenti richieste dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti rientrano, in particolare, in una delle seguenti categorie:
- ▶ a) informazioni sull'identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche dell'alimento;

- 
- b) informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull'uso sicuro dell'alimento. Tali informazioni riguardano in particolare:
 - i) gli attributi collegati alla composizione del prodotto che possono avere un effetto nocivo sulla salute di alcune categorie di consumatori;
 - ii) la durata di conservazione, le condizioni di conservazione e uso sicuro;
 - iii) l'impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati a un consumo nocivo e pericoloso dell'alimento;
 - c) informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli.




Pratiche leali d'informazione



- 1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:
 - a) per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;
 - b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
 - **c) suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive;**
 - d) suggerendo, tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.



- 
- ▶ 2. Le informazioni sugli alimenti **sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.**
 - ▶ 3. Fatte salve le deroghe previste dalla legislazione dell'Unione in materia di acque minerali naturali e alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale, le informazioni sugli alimenti non attribuiscono a tali prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fanno riferimento a tali proprietà.
 - ▶ 4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche:
 - ▶ a) alla pubblicità;
 - ▶ b) alla presentazione degli alimenti, in particolare forma, aspetto o imballaggio, materiale d'imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti.


ARTICOLO N.8 - Responsabilità



- ▶ 1. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è **l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto** o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione.
- ▶ 2. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti **assicura la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti**, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.

- 
- ▶ 3. Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti **non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità** alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.
 - ▶ 5. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro attività.

- 
- 
- ▶ 4. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli. Gli operatori del settore alimentare sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso.

- 
- 
- ▶ 6. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all'operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale.
 - ▶ 8. Gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività assicurano che a tali altri operatori del settore alimentare siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2.

- 
- 7. Nei seguenti casi gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano che le indicazioni obbligatorie richieste in virtù degli articoli 9 e 10 appaiano sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano l'alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna:
 - a) quando l'alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività;
 - b) quando l'alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato.

- 
- 
- ▶ In deroga al primo comma, gli operatori del settore alimentare assicurano che le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), f), g) e h), **figurino anche sull'imballaggio esterno** nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione.




Indicazioni obbligatorie

- ▶ Le indicazioni di cui al paragrafo 1 **sono espresse mediante parole e numeri**. Fatto salvo l'articolo 35, esse possono **in aggiunta** essere espresse attraverso pittogrammi o simboli.
- ▶ Le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati appaiono direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta.



Presentazione delle informazioni

- ▶ le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire.
- ▶ 2. Fatte salve le specifiche disposizioni dell'Unione applicabili a particolari alimenti, le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, che appaiono sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm.
- ▶ 3. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm², l'altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o superiore a 0,9 mm



1
2
3
4
5



Appendix

6 7



Vendita a distanza

- ▶ a) le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a eccezione delle indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), sono disponibili prima della conclusione dell'acquisto e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall'operatore del settore alimentare. Quando si usano altri mezzi adeguati, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono fornite senza che l'operatore del settore alimentare imponga costi supplementari ai consumatori;
- ▶ b) tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento della consegna.


- 
- 
- ▶ 3. Fatte salve altre disposizioni dell'Unione che prevedono una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, la dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l), non è obbligatoria per gli alimenti elencati all'allegato V.
 - ▶ 4. Fatte salve altre disposizioni dell'Unione che prevedono un elenco degli ingredienti o una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, **lettere b) e l)**, non sono obbligatorie per le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume.





Esenzioni



- ▶ 1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
- ▶ 2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
- ▶ 3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;
- ▶ 4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
- ▶ 5. il sale e i succedanei del sale;
- ▶ 6. gli edulcoranti da tavola;

- 
- ▶ 7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
 - ▶ 8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
 - ▶ 9. gli aceti di fermentazione e i loro sucedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
 - ▶ 10. gli aromi;
 - ▶ 11. gli additivi alimentari;
 - ▶ 12. i coadiuvanti tecnologici;

- 
- 
- 13. gli enzimi alimentari;
 - 14. la gelatina;
 - 15. i composti di gelificazione per marmellate;
 - 16. i lieviti;
 - 17. le gomme da masticare;
 - 18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm²;
 - **19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.**





Requisiti linguistici



- ▶ 1. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 3, le informazioni obbligatorie sugli alimenti appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l'alimento è commercializzato.
- ▶ 2. Sul loro territorio, gli Stati membri nei quali è commercializzato un alimento possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell'Unione.
- ▶ 3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che tali indicazioni figurino in più lingue.



Denominazione

- ▶ La denominazione dell'alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell'alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva.
- ▶ La denominazione dell'alimento non è sostituita con una denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia.

- 
- 
- 1. La denominazione dell'alimento comprende o è accompagnata da un'indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio «in polvere», «ricongelato», «liofilizzato», «surgelato», «concentrato», «affumicato»), nel caso in cui l'omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l'acquirente.
 - 2. Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti scongelati, la denominazione dell'alimento è accompagnata dalla designazione «scongelato».

- 
- 
- ▶ Tale obbligo **non si applica**:
 - ▶ a) agli ingredienti presenti nel prodotto finale;
 - ▶ b) agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;
 - ▶ c) agli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità. Le disposizioni del presente punto si applicano fatto salvo il punto 1.



Ingredienti





- ▶ 1. L'elenco degli ingredienti reca un'intestazione o è preceduto da un'adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende. L'elenco comprende tutti gli ingredienti dell'alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell'alimento.
- ▶ 2. Gli ingredienti sono designati, se del caso, con la loro denominazione specifica, conformemente alle regole previste all'articolo 17 e all'allegato VI.





Allergeni




- ▶ qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;

- 
- 
- a) figurano nell'elenco degli ingredienti conformemente alle disposizioni stabilite all'articolo 18, paragrafo 1, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II; nonché
 - b) la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'allegato II è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo.

- 
- 
- ▶ In mancanza di un elenco degli ingredienti, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), includono il termine «contiene» seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II.
 - ▶ Quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengono da un'unica sostanza o da un unico prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II, ciò è precisato nell'etichettatura per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico in questione.
 - ▶ Nei casi in cui la denominazione dell'alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), non sono richieste





Condizioni di conservazione o d'uso

- 1. Per gli alimenti che richiedono condizioni particolari di conservazione e/o d'uso, tali condizioni devono essere indicate.
 - 2. Per consentire una conservazione o un uso adeguato degli alimenti dopo l'apertura della confezione, devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo, se del caso.
- 



Origine (Art. 26)



- 2. L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:
- a) nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza;
- b) per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all'allegato XI. L'applicazione della presente lettera è soggetta all'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8.


- 
- 
- ▶ 3. Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:
 - ▶ a) è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure
 - ▶ b) il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento.
 - ▶ L'applicazione del presente paragrafo è soggetta all'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8.






Sede dello stabilimento (?)



- ▶ Obbligo previsto dalla lettera f) del D. Lgs. 109/92
- ▶ Non più vigente dal 13.12.2014
- ▶ Decreto Legislativo 145 del 2017


- 
- 
- ▶ il nome, la ragione sociale o l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare apposto sull'etichetta **non costituisce un'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza** del prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento



- 
- 1. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti:
 - a) il valore energetico; e
 - b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.
 - Una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.



- 
- 
- 2. Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1 può essere integrato con l'indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi:
 - a) acidi grassi monoinsaturi;
 - b) acidi grassi polinsaturi;
 - c) polioli;
 - d) amido;
 - e) fibre;
 - f) i sali minerali o le vitamine elencati all'allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato.



- 
- ▶ 3. Quando l'etichettatura di un alimento preimballato contiene la dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1, vi possono essere ripetute le seguenti informazioni:
 - ▶ a) il valore energetico; oppure
 - ▶ b) il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.



- 
- 
- 4. In deroga all'articolo 36, paragrafo 1, quando l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 16, paragrafo 4, contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può limitarsi al solo valore energetico.
 - 5. Fatto salvo l'articolo 44 e in deroga all'articolo 36, paragrafo 1, quando l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 44, paragrafo 1, contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può limitarsi:
 - a) al valore energetico; oppure
 - b) al valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.



- 
- ▶ 3. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 30, paragrafi da 1 a 5, si riferiscono all'alimento così com'è venduto.
 - ▶ Se del caso, tali informazioni possono riguardare l'alimento dopo la preparazione, a condizione che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino l'alimento pronto per il consumo.
 - ▶ 4. I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base:
 - ▶ a) dell'analisi dell'alimento effettuata dal fabbricante;
 - ▶ b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure
 - ▶ c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.



- 
- 
- 1. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 30, paragrafi da 1 a 5, sono espressi ricorrendo alle unità di misura indicate nell'allegato XV.
 - 2. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 30, paragrafi da 1 a 5, sono espressi per 100 g o per 100 ml.
 - 3. Le eventuali dichiarazioni relative alle vitamine o ai sali minerali, oltre alla forma di espressione di cui al paragrafo 2, sono espresse per 100 g o per 100 ml quali percentuali delle assunzioni di riferimento fissate nell'allegato XIII, parte A, punto 1.



- 
- 
- ▶ 4. Oltre alla forma di espressione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 30, paragrafi 1, 3, 4 e 5, possono essere espressi, se del caso, per 100 g o 100 ml quale percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell'allegato XIII, parte B.
 - ▶ 5. Quando sono fornite le informazioni di cui al paragrafo 4, in loro stretta prossimità deve figurare la seguente dicitura supplementare: «Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)».

- 
- 
- 1. Nei seguenti casi il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 30, paragrafi da 1 a 5, possono essere espressi per porzione e/o per unità di consumo, facilmente riconoscibile dal consumatore, a condizione che siano quantificate sull'etichetta la porzione o l'unità utilizzate e sia indicato il numero di porzioni o unità contenute nell'imballaggio:
 - a) oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all'articolo 32, paragrafo 2;
 - b) oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all'articolo 32, paragrafo 3, per quanto concerne le quantità di vitamine e sali minerali;
 - c) oltre o in luogo della forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all'articolo 32, paragrafo 4.

- 
- 
- ▶ 2. In deroga all'articolo 32, paragrafo 2, nei casi di cui all'articolo 30, paragrafo 3, lettera b), la quantità di sostanze nutritive e/o la percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell'allegato XIII, parte B, possono essere espressi soltanto per porzione o per unità di consumo.
 - ▶ Quando le quantità di sostanze nutritive sono espresse soltanto per porzione o per unità consumo in conformità del primo comma, il valore energetico è espresso per 100 g o per 100 ml nonché per porzione o per unità di consumo.

- 
- 
- ▶ 3. In deroga all'articolo 32, paragrafo 2, nei casi di cui all'articolo 30, paragrafo 5, il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive e/o la percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell'allegato XIII, parte B, possono essere espressi soltanto per porzione o per unità di consumo.
 - ▶ 4. La porzione o l'unità utilizzata è indicata immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.

- 
- 
- ▶ 1. Le indicazioni di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, figurano nello stesso campo visivo. Tali indicazioni sono presentate insieme in un formato chiaro e, se del caso, nell'ordine di presentazione di cui all'allegato XV.
 - ▶ 2. Le indicazioni di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, sono presentate in formato tabulare, se lo spazio lo consente, con allineamento delle cifre. In mancanza di spazio, la dichiarazione è presentata in formato lineare.

- 
- 
- 3. Le indicazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 3, sono presentate:
 - a) nel campo visivo principale; e
 - b) utilizzando una dimensione di carattere conforme all'articolo 13, paragrafo 2.
 - Le indicazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 3, possono essere presentate in un formato diverso da quello specificato al paragrafo 2 del presente articolo.
 - 4. Le indicazioni di cui all'articolo 30, paragrafi 4 e 5, possono essere presentate in un formato diverso da quello specificato al paragrafo 2 del presente articolo.



Presentazione

- ▶ Le informazioni volontarie sugli alimenti non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti.
- 



ARTICOLO N.38


Disposizioni nazionali

- ▶ 1. Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza. Tali disposizioni nazionali non creano ostacoli alla libera circolazione delle merci, ivi compresa la discriminazione nei confronti degli alimenti provenienti da altri Stati membri.
- ▶ 2. Fatto salvo l'articolo 39, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento.



ARTICOLO N.39 - Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari

- 1. Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10, gli Stati membri possono adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 45, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi:
 - a) protezione della salute pubblica;
 - b) protezione dei consumatori;
 - c) prevenzione delle frodi;
 - d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine controllata e repressione della concorrenza sleale.

- 
- 2. In base al paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.



Art. 44 - Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati

- ▶ 1. Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta,
 - ▶ a) la fornitura delle indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria;
 - ▶ b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.
- ▶ 2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi come specificato al paragrafo 1 devono essere resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione.
- ▶ 3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2.



«alimento preimballato»

- ▶ l'unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta;



7 Ottobre 2017

- **DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 145**
- *(GU n.235 del 7-10-2017)*
- **Disciplina** dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della **legge 12 agosto 2016, n. 170** - Legge di delegazione europea 2015




Sede dello stabilimento (?)

- ▶ Obbligo previsto dall'art.3 lettera f) del D. Lgs. 109/92 grazie a una deroga prevista nelle direttive 79/112 e poi 2000/13
- ▶ Erano obbligatorie due indicazioni **DIVERSE**:
- ▶ e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;
- ▶ f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento



ESENZIONI (D. Lgs. 109 – Art. 11)

- ▶ L'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione e di confezionamento o di solo confezionamento può essere omessa nel caso di:
 - ▶ a) impresa produttrice o confezionatrice che disponga di un unico stabilimento ubicato allo stesso indirizzo della sede legale o sociale;
 - ▶ b) prodotti provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia;
 - ▶ c) prodotti recanti il Bollo Sanitario
 - ▶ + prodotti destinati all'estero

- 
- Obbligo non più vigente dal 13.12.2014
 - Il Regolamento 1169/2011 prevede la sola indicazione del nome e dell'indirizzo del **responsabile**
 - Il Ministero ha annunciato la reintroduzione a partire dal 2015
 - La nuova norma introdotta con il decreto 145 è **diversa**



Decreto 145 Art. 1

- ▶ 1. Il presente decreto reca disposizioni relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori **conformemente** al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, a garanzia della corretta e completa **informazione al consumatore** e della **rintracciabilità dell'alimento** da parte degli organi di controllo, nonché per la tutela della salute.



Art. 3

- ▶ 1. I prodotti alimentari **preimballati** destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare **sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta** l'indicazione della **sede** dello stabilimento di produzione o, **se diverso, di confezionamento**, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011.



Art. 3

- ▶ 2. I prodotti alimentari preimballati destinati alle **collettività** per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, possono riportare l'indicazione di cui al comma 1 sui **documenti commerciali**, purché tali documenti accompagnino l'alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.



Articolo 4

- ▶ 1. La **sede** dello stabilimento di **produzione o, se diverso, di confezionamento**, di cui all'articolo I del presente decreto, è identificata dalla località e **dall'indirizzo** dello stabilimento.
- ▶ 2. L'indirizzo della sede dello stabilimento può essere omesso qualora l'indicazione della località consenta l'agevole e immediata identificazione dello stabilimento.



Articolo 4

- ▶ 3. L'indicazione di cui al comma 1 può essere omessa nel caso in cui:
 - ▶ a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento **coincida** con la sede già indicata in etichetta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo I, lettera h), del regolamento (UE) n. 1169/2011 (**responsabile**)
 - ▶ b) i prodotti alimentari preimballati **riportino il marchio di identificazione di cui al regolamento n. (CE) 853/2004** del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;
 - ▶ c) il **marchio** contenga l'indicazione della sede dello stabilimento.



Articolo 4

- ▶ 4. Nel caso in cui l'operatore del settore alimentare responsabile dell'informazione sugli alimenti dispone di **più stabilimenti**, è consentito indicare tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.
- ▶ 5. L'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento è riportata in etichetta secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011



Art. 5 - Sanzioni

- ▶ 1. *Salvo che il fatto costituisca reato*, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell'articolo 3 del presente decreto, *non riporta* sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta o, nei casi previsti dal comma 2 del predetto articolo, sui documenti commerciali l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari preimballati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro.



Articolo 5

- ▶ 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto, nel caso in cui l'impresa disponga di più stabilimenti, **non evidenzia quello effettivo mediante punzonatura** o altro segno è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro.
- ▶ 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell'articolo 4, comma 5, del presente decreto, **non riporta** in etichetta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, **secondo le modalità di presentazione** delle indicazioni obbligatorie stabilite dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.



Art. 7 - Mutuo riconoscimento

- ▶ 1. Le disposizioni di cui al presente decreto **non si applicano ai prodotti alimentari preimballati**, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, **legalmente fabbricati o commercializzati** in un **altro Stato membro** dell'Unione europea o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).



Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali

- ▶ 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal **centottantesimo** giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- ▶ 2. Gli alimenti **immessi sul mercato o etichettati** in difformità dal presente decreto entro il termine di cui al comma 1 **possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte dei predetti alimenti**.